Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi
Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AGCOM Prot. n. 0010558. 09-03-2016

Al Presidente
del Consiglio Regionale della Basilicata
Dott. Piero Lacorazza
Via Vincenzo Verrastro 6
85100 Potenza

Trasmessa tramite posta certificata
all'indirizzo:
cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it
piero.lacorazza@regione.basilicata.it

Vs. prot. n. 2147/C
Oggetto: Richiesta di ulteriori chiarimenti in merito al parere prot. 0008085 del 22 febbraio 2016 – referendum abrogativo 17 aprile 2016

Si fa riferimento alla nota del 29 febbraio u.s. con la quale la S.V., in qualità di Presidente del Consiglio regionale e di delegato effettivo della Regione capofila dell'iniziativa referendaria di cui in oggetto, ha formulato una richiesta di chiarimenti in merito al parere reso dalla Scrivente lo scorso 22 febbraio. In particolare, la richiesta di chiarimento ha lo scopo di "*affrontare il problema dell'individuazione dei soggetti politici in campagna referendaria nell'ipotesi di iniziativa da parte dei Consigli regionali ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e degli effetti del divieto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 .....in modo da chiarire*

l'esercizio delle funzioni di propaganda referendaria da parte dei delegati dei Consigli regionali promotori del referendum abrogativo".

Al riguardo, si rileva quanto segue.

In via preliminare, si fa presente che l'Autorità, nella riunione di Consiglio del 7 marzo u.s., ha approvato le disposizoni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla consultazione referendaria del prossimo 17 aprile (delibera n. 73/16/CONS, già disponibile sul sito dell'Autorità e in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana). Il regolamento, inteso a definire nel dettaglio le regole cui dovranno ispirarsi la comunicazione politica e l'informazione radiotelevisiva nel corso della campagna referendaria, riproduce nella sostanza i contenuti di precedenti provvedimenti riferiti ad altre tornate referendarie, con un'unica rilevante novità introdotta in ragione della specificità di tale consultazione derivante dal fatto che il referendum, per la prima volta, è stato indetto su iniziativa di nove Consigli regionali in ossequio al dettato dell'art. 75 della Costituzione. Pertanto, alla luce degli approfondimenti svolti e tenuto conto di quanto deciso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per la concessionaria del servizio pubblico, il provvedimento qualifica come "*soggetti politici*" i delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario. La individuazione del "*delegato*" quale soggetto politico nell'ambito della campagna referendaria risponde alla esigenza di assicurare le prerogative che la Costituizione attribuisce ai Consigli regionali, attuando al contempo un ragionevole bilanciamento con la *ratio* sottesa alle rigorose previsioni recate dalla legge n. 28 del 2000.

In tale ottica, appare soddisfatto l'interesse dei Consigli regionali ad una corretta, imparziale e completa rappresentazione del tema oggetto del quesito referendario sull'emittenza radiotelevisiva nazionale e locale attraverso la partecipazione dei delegati ai programmi di comunicazione politica e di informazione.

Sarà cura dell'Autorità, nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza ad essa assegnate dalla legge, accertare il rispetto delle disposizioni recate dal provvedimento approvato e dall'omologo atto della Commissione parlamentare di vigilanza, da parte, rispettivamente, delle emittenti radiotelevisive private e della Rai, adottando, ove ne ricorrano le condizioni, i necessari provvedimenti ripristinatori previsti dalla legge medesima per i casi di inosservanza delle prescrizioni recate dalla

legge e dai provvedimenti attuativi della stessa. A tale specifico riguardo, si ritiene altresì utile ricordare che a norma dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le facoltà riconosciute ai partiti o ai gruppi politici dalla leggi vigenti in materia di propaganda politica, nel caso di rferendum si intendono attribuite ai "*promotori del referendum questi ultimi considerati come gruppo unico*" (enfasi aggiunta).

Per quel che concerne l'applicazione dell'art. 9 della legge, sulla scorta di quanto rappresentato nel parere reso il 22 febbraio u.s., al fine di soddisfare i requisiti cui la norma àncora la deroga al divieto, si ritiene che le iniziative di comunicazione istituzionale che i Consigli regionali proponenti intendono assumere nel corso della presente campagna referendaria, sicuramente indispensabili ai fini dell'efficace ed effettivo espletamento delle prerogative costituzionali attribuite ai medesimi nella loro qualità di promotori, dovrebbero essere riconducibili "*al complesso delle regioni promotrici*".

Si precisa infine che la normativa vigente non attribuisce alcun potere di vigilanza e controllo all'Autorità in materia di spese delle Pubbliche Amministrazioni.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento ritenuto opportuno.

Il Direttore
Benedetta Alessia Liberatore